



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 "Don Giovanni Ticozzi"
Via Mentana n. 48 – 23900 LECCO – Tel. 0341/495227
Cod. Mec. LCIC82400T C.F. 92061410137 Codice Univoco per la Fatturazione elettronica UFY59S
E-mail: lcic82400t@istruzione.it Posta Certificata: lcic82400t@pec.istruzione.it Sito Web: <http://www.icsdonticozzi.edu.it>

CIG: ZBE39AAFE5

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL CORSO DI PARKOUR

L'Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 di Lecco rappresentato dal sig. Gianfranco Bonomi Boseggia, Dirigente Scolastico domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 – via Mentana n. 48 - Lecco - C.F. 92061410137, di seguito denominato per brevità "Committente"

E

La Società Sportiva HIDAMORA con sede a Lecco in via A. Moro n. 8 P.I. 04006380135 Cod. Aff. UISP D030514, rappresentata legalmente dal sig. Lixi Andrea, di seguito denominato per brevità "Contraente"

VISTO il D.Lsg.50/2016 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 43 comma 3 del D.I. 28/08/2018, n. 129 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO il Progetto P2-04 "Sport a scuola" che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'istituzione scolastica;

VERIFICATO che nella scuola non sussiste personale disponibile allo svolgimento;

VISTA la convenzione stipulata con la Società Sportiva HIDAMORA di Lecco prot. n. 529 del 26/01/2023;

VISTA la determina di affidamento dell'attività di parkour per l'a.s. 2022/2023 prot. 531 del 26/01/2023;

VISTA l'offerta economica prot. 53 del 03/01/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione di servizi per l'attività di Parkour rivolto agli studenti di quattro classi terze della scuola secondaria di 1° grado.

Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, e' valevole esclusivamente per il periodo gennaio 2023 – maggio 2023.

Art.1 Il Contraente individuato dopo una indagine di mercato sul territorio, risulta essere l'unico in grado di fornire il servizio in quanto in possesso delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico, pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Istituto in relazione ai titoli professionali degli istruttori documentati dal relativo curriculum vitae depositato agli atti della scuola.

Art. 2 Il Contraente si impegna ai fini dell'art. 1 a far prestare agli esperti la propria opera professionale per la conduzione di lezioni di Parkour come previsto dal progetto, rivolte agli studenti di quattro classi terze della scuola secondaria di primo grado "Don Ticozzi", coordinando l'orario degli interventi e l'insieme delle attività in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato;

Art. 3 - Il Committente, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dagli esperti, si impegna a corrispondere il compenso totale di euro 960,00 onnicomprensivo per n. 32 ore di lezione. Esso verrà liquidato entro 30 giorni a seguito di presentazione della fattura elettronica da emettere alla conclusione dell'attività previa acquisizione della dichiarazione di regolare fornitura del servizio da parte del docente responsabile del progetto.

Firmato digitalmente da GIANFRANCO BONOMI BOSEGGIA

Art. 4 – Il Contraente si impegna a presentare dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo.

Art. 5 - Il Committente provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Art. 6 - In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non deriva da cause imputabili a questo istituto, e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal progetto, il Dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'Associazione tramite posta elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.

Art. 7- Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il Dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 6 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R., "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dall'Associazione e dagli esperti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Art. 9 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10 – In caso di controversie tra le parti il Foro competente è quello di Lecco. Le eventuali spese derivanti dalla registrazione del presente contratto si convengono a carico del "Contraente".

IL CONTRAENTE
Rappresentante Legale
Hidamora Lecco
Sig. Andrea Lixi

IL COMMITTENTE
Dirigente Scolastico
Gianfranco Bonomi Boseggia